

tario del luogo di partenza della nave, le condizioni igieniche di essa e del carico, lo stato di salute dello equipaggio e dei passeggeri al momento dell'inizio del viaggio e ad altro approdo. Essa è valida per un sol viaggio, conserva la sua validità finchè tutto o parte del carico resta a bordo, ed è vidimata, gratuitamente, dall'autorità marittima in ogni porto di approdo o di rilascio. Le navi estere non potranno avere la patente se non quando abbiano sulle carte di bordo il visto, o il nulla osta alla partenza, del rispettivo agente consolare.

71. Le navi addette al trasporto di passeggeri<sup>1)</sup>, e precisamente quelle che imbarcano più di un passeggero per ogni cinquanta tonnellate di registro, sono soggette alle ispezioni e alla vigilanza dell'autorità marittima nei riguardi della dotazione, del corredo, dell'igiene di bordo e del numero di persone che possono imbarcare. Per tali navi infatti sono stabilite le condizioni del loro assetto interno, il numero massimo dei passeggeri, le norme per le provviste e la conservazione dei viveri, per la dotazione dei battelli ed attrezzi di salvamento, e per altre opportune cautele.

I piroscafi, oltre alle visite più sopra accennate per il loro buono stato di navigabilità, prima di essere addetti al trasporto di passeggeri in viaggi di lunga navigazione, cioè oltre il Mediterraneo, sono sottoposti ad una ispezione speciale non rinnovabile se non nel caso che l'autorità marittima lo riconosca necessario, ed eseguita da una commissione composta del capitano di porto, di un medico di porto e di un ingegnere navale. Ogni volta poi che intraprendono un viaggio, sono sottoposti inoltre a due visite, una preparatoria l'altra definitiva, fatte da una commissione composta di un ufficiale

<sup>1)</sup> Art. 85 e seg. cod. marittimo; 546 e seg. del reg. marittimo modificati dai Regi decreti 20 maggio 1897 n. 178 e 19 ott. 1898 n. 454, coordinati in T. U. con decreto ministeriale del 18 gennaio 1899.